



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE N.9/P
PER OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO
IN SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE N.3/PM DEL 30.08.2016

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata in data 05.08.2026 dal Sig. De Lucia Costantino, nato a Guardiagrele (CH) il 04.12.1973 ed ivi residente alla via Caporosso n.182 C.F.:DLCTN73T04E243L, acquisita in pari data al prot. n.20893, tesa ad ottenere il rinnovo della Concessione n.3/PM del 30.08.2016 per l'occupazione permanente di suolo pubblico di mq.3,00 per passo carrabile in via Faricciola n.54;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2019, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11.03.2025;

Visto il nulla osta tecnico prot. n.22089 del 19.08.2026 rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica – Edilizia – Ambiente di questo Comune;

Vista la Concessione n.3/PM per l'occupazione permanente di suolo pubblico rilasciata al Sig. De Lucia Costantino C.F.:DLCTN73T04E243L in data 30.08.2016;

Ritenuto opportuno procedere alla rinumerazione della Concessione n.3/PM del 30.08.2016 per l'occupazione permanente di suolo pubblico;

Concede

al Sig. DE LUCIA COSTANTINO, meglio sopra generalizzato, **l'occupazione permanente della superficie complessiva di mq.3,00 (tre,00) per passo carrabile in via Faricciola n.54**, Concessione n.9/P del 02.09.2026 in sostituzione della Concessione n.3/PM del 30.08.2016.

L'occupazione viene concessa fino al giorno 31.12.2035, per una durata di anni 10 (dieci), rinnovabili alla scadenza presentando domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- ☞ eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- ✎ esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- ✎ sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- ✎ divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- ✎ versamento del canone alle scadenze previste.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 02.09.2026

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rocco RANIERI

